

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Approvato il 28/04/2017 con delibera n. 198/2017

Gli organi collegiali di governo della scuola, di cui fa parte il Consiglio di Istituto, sono finalizzati a realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, nel rispetto degli ordinamenti dello Stato e delle competenze e delle responsabilità, dando alla scuola stessa i caratteri di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale.

Art. 1 – COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio d'Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni:
 - b) è costituito da otto docenti, quattro genitori, quattro studenti e due non docenti, eletti secondo le disposizioni vigenti;
 - c) dura in carica tre anni; la rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente;
 - d) è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni;
 - e) elegge al suo interno i componenti elettivi della Giunta Esecutiva
 - f) il Dirigente Scolastico è componente di diritto
2. Il Consiglio è organo collegiale e al suo interno tutti i componenti hanno uguali poteri, e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica e con esclusione di qualsiasi rapporto gerarchico
3. La prima seduta del C.d.I. è convocata dal Dirigente Scolastico entro venti giorni dalla nomina degli eletti
4. Il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le Componenti abbiano espresso la propria rappresentanza
5. E' prevista la decadenza dei consiglieri nel caso in cui un membro si assenti per tre volte consecutive e senza giustificato motivo alle riunioni del Consiglio.
Sono ritenuti giustificati i consiglieri che comunicano al Dirigente Scolastico o al Presidente la motivazione dell'assenza prima dell'inizio della seduta.
In caso di decadenza l'Organo Collegiale procede a deliberare a maggioranza assoluta dei presenti la decadenza del consigliere stesso dall'Organo.
In caso di decadenza di un consigliere l'Organo Collegiale ne deve prendere atto e nella seduta successiva al determinarsi dell'evento, mediante una delibera immediatamente esecutiva.
Il Consigliere decaduto è surrogato dal primo candidato non eletto della lista di appartenenza; una volta accertato il possesso dei requisiti di eleggibilità, il Dirigente emette atto formale di nomina.
Per il consigliere che per cinque sedute è risultato assente anche con giustificati motivi consecutivi può essere deliberata la decadenza
6. Il C.d.I. rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi eletti.
7. Il Presidente del Consiglio di Istituto e i membri della giunta possono invitare esperti e/o tecnici in relazione agli argomenti all'odg. Esaurito l'intervento l'esperto lascerà la seduta.

Art. 2 – ORGANI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Sono organi del Consiglio di Istituto:

- a) la Giunta Esecutiva
 - b) il Presidente del Consiglio di Istituto;
 - c) Il Segretario
-
- a) La Giunta Esecutiva:
 - è composta da un docente, un genitore, uno studente, un non docente; di essa fanno parte di diritto il D.S.G.A., che svolge anche funzioni di segretario, ed il D.S., che la presiede;
 - dura in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste; la rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

- b) il Presidente del Consiglio di Istituto:
- Il Presidente è eletto, nel corso della prima seduta, a scrutinio segreto e con l'indicazione di una sola preferenza, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso. Risulta eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio in carica. Qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, se sono presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.
 - Quando il Presidente cessa le sue funzioni per effetto di dimissioni o per perdita dei requisiti, il Dirigente Scolastico indice subito una nuova elezione nell'ambito del consiglio stesso.
- c) Il segretario:
- il segretario può essere nominato per l'intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o per ogni singola seduta; ad ogni riunione predispone il verbale, lo firma insieme al Presidente e ne cura la conservazione nel libro dei verbali nonché la pubblicazione sul sito da parte degli uffici di Segreteria.

Il Consiglio elegge anche un vice-presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall'articolo 3 del presente Regolamento.

In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate da un altro genitore o, in caso di assenza di tutti i genitori, al consigliere più anziano d'età.

Art. 3 – COMPETENZE

1. Il Consiglio d'Istituto:

- a) è l'organo di autogoverno della scuola che, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Classe, ha il compito di deliberare -secondo le attribuzioni stabilite dall'art. 10 del T.U. 297/94 - ed ha piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni; pertanto le sue delibere sono vincolanti per l'intera comunità scolastica.
- b) Esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
- c) è dotato di regolamento autonomo.
- d) gli studenti non maggiorenni non votano in materia finanziaria.

2. La Giunta esecutiva:

- a) ha compiti propositivi ed esecutivi rispetto alle attività del Consiglio, ai sensi dell'art 10 TU 297/94 e di altra normativa vigente, in particolare propone il programma annuale e le eventuali variazioni.
- b) Essendo con essa identificato l'Organo di Garanzia interno dell'Istituto, ha competenze in materia di impugnazioni avverso le sanzioni disciplinari a carico degli alunni ovvero sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento D.P.R.235/2007.

3. Il Presidente:

- a) Il Presidente concorda con il Dirigente Scolastico la data e l'orario di svolgimento delle sedute, convoca il Consiglio e lo presiede, prende atto dei casi di assenza giustificata, verifica la validità della seduta, dichiara il quorum, ne fa osservare il regolamento, dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, sottopone a votazione le proposte di deliberazione, ne proclama il risultato e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute. Può sospendere la seduta in caso di disordine; firma, con il segretario, i verbali.

4. Il segretario:

- a) predispone per ciascuna riunione il verbale che sarà inviato ai consiglieri che potranno chiedere di aggiungere il testo di proprie dichiarazioni.
- b) dopo l'approvazione appone la propria la firma sul verbale e raccoglie quella del Presidente.

- c) il verbale debitamente firmato è conservato nell'apposito registro e pubblicato sul sito dell'Istituto a cura degli uffici di Segreteria.

Art. 4 – CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di Istituto si riunisce in Istituto in modo da favorire la partecipazione di tutte le componenti.
2. E' convocato in seduta ordinaria dal Presidente, su ordine del giorno e proposta della Giunta Esecutiva; deve essere convocato in seduta straordinaria ogni qual volta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio o da almeno due membri della Giunta.
3. La Giunta Esecutiva si riunisce prima della data di convocazione del Consiglio di Istituto per predisporre l'O.d.G. e l'esame di eventuali documenti. La convocazione sarà inviata, di norma, con almeno 5 giorni di anticipo.
4. La convocazione del consiglio deve essere emessa e inviata, a cura degli uffici di Segreteria, per via telematica, ai membri del Consiglio, di norma cinque giorni prima per la seduta ordinaria e almeno un giorno prima in caso di particolare e comprovata urgenza e contestualmente pubblicata sul sito nella sezione news.
5. La convocazione deve contenere: la data della riunione, l'orario di inizio, l'O.d.G., il verbale della seduta precedente e la documentazione relativa ai punti in discussione.

Art. 5 – ORDINE DEL GIORNO

1. L'O.d.G. della convocazione è formulato dalla Giunta Esecutiva che potrà tenere conto delle indicazioni e/o degli argomenti eventualmente proposti dai Consiglieri;
2. Le varie componenti possono avanzare richieste scritte alla Giunta esecutiva di porre argomenti all'ordine del giorno
3. Gli argomenti vengono trattati, di norma, secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno, tuttavia il Consiglio, con votazione a maggioranza semplice, ha la facoltà di modificare l'ordine di precedenza dei vari argomenti.
4. L'ordine del giorno è vincolante quindi non è possibile discutere su argomenti diversi da quelli iscritti, salvo che siano presenti tutti i membri del Consiglio e d'accordo all'unanimità

Art. 6 – VALIDITA' DELLE SEDUTE, VOTAZIONI

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
2. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano. Si vota a scrutinio segreto quando il voto riguarda persone o su richiesta di un Consigliere.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto e dei voti validamente espressi; non si considerano tali le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.
4. Gli studenti minorenni non votano in materia finanziaria.

Art.7 – VERBALIZZAZIONE

1. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio con l'ausilio di strumenti informatici e raccolti in apposito registro da conservare a cura del Dirigente scolastico.
2. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto e sintetico di quanto si è svolto nella seduta; dovrà riportare con semplicità e chiarezza la volontà del Consiglio e le motivazioni addotte per le determinazioni assunte, nonché tutto ciò che risulta giuridicamente rilevante.
3. Il verbale deve indicare, tra l'altro, data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica dei presenti e del numero legale, i nominativi dei presenti e degli assenti e, di questi ultimi, se giustificati o meno.

4. Il verbale è inviato telematicamente ai consiglieri che possono chiedere di precisare i propri interventi e produrre il testo delle loro dichiarazioni da inserire nel verbale che verrà approvato in apertura della seduta successiva alla quale si riferisce.
5. Una volta approvato, il verbale diventa definitivo e non è più possibile introdurre modificazioni o integrazioni.

Art. 8 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. In base all'Art. 42 del D.L. 297/94, alla seduta del C.d.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, ma senza diritto di parola e seduti separatamente rispetto ai consiglieri.
2. Non è permessa la presenza di pubblico per argomenti che coinvolgano singole persone.

Art. 9 – NORME FINALI

1. Il regolamento può essere modificato o integrato su iniziativa del Consiglio e/o su proposta di almeno tre consiglieri e con delibera presa a maggioranza.